

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni vini a denominazione di origine, originari dell'Algeria (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria<sup>(1)</sup>, modificato dal protocollo addizionale a tale accordo<sup>(2)</sup>, prevede all'articolo 20 che taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 ex 2201 21 39, originari dell'Algeria, siano esenti da dazi doganali all'importazione nella Comunità nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 200 000 ettolitri; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85<sup>(3)</sup>;

considerando che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia<sup>(4)</sup>, prevede che la Repubblica portoghese rinvii fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che il presente regolamento non si applica quindi al Portogallo; che è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per l'anno 1990;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto

contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(6)</sup>;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 i dazi doganali applicabili nella Comunità ad eccezione del Portogallo per i prodotti originari dell'Algeria qui di seguito elencati sono sospesi al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume contingente (in hl)	Dazio contingente (in %)
09.1001	{ ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Ain Bessem-Boura, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux des Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari dell'Algeria	200 000	Esenzione

(1) Codici TARIC: 2204 21 25 \* 92  
2204 21 29 \* 91  
2204 21 35 \* 92  
2204 21 39 \* 91

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.

(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.